



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 100 del 12/07/2007

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 giugno 2007, n. 895

Articolo 11 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 – Integrazione socio-sanitaria. Costituzione della Commissione Regionale per l'integrazione socio-sanitaria.

Articolo 11 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 – Integrazione socio-sanitaria. Costituzione della Commissione Regionale per l'integrazione socio-sanitaria.

L'Assessore alla Solidarietà sulla base espletata e confermata dal Dirigente del Settore Programmazione Sociale e Integrazione, riferisce quanto segue.

La legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia", all'art. 11, delinea l'impegno della Regione Puglia per la promozione, la qualificazione e il sostegno dell'integrazione sociosanitaria quale obiettivo della programmazione delle politiche e delle risorse finanziarie, nonché quale modalità operativa della organizzazione delle prestazioni ad elevata integrazione sociosanitaria a carico del sistema degli Enti locali, associati in Ambiti territoriali, e delle ASL per il tramite della rete sanitaria distrettuale.

Obiettivo di tale rinnovato impegno è quello di fornire risposte integrate ed efficaci ai bisogni dei cittadini, che nella loro unicità devono essere posti al centro del sistema di welfare e di salute regionale. sia ai fini del recupero e del mantenimento delle autonomie personali, sia ai fini del raggiungimento di condizioni di benessere psico-fisico e sociale che in modo integrato concorrono alla crescita della qualità della vita sul territorio pugliese.

1. Obiettivi specifici della Commissione

La stessa legge, al comma 3, ha previsto la istituzione della COMMISSIONE REGIONALE PER L'INTEGRAZIONE quale struttura di coordinamento interassessorile, rivolta al perseguimento di obiettivi operativi, che vengono di seguito ulteriormente declinati in obiettivi specifici, secondo quanto è richiesto che la Giunta Regionale faccia in base a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 11:

1. la elaborazione degli atti di indirizzo regionali in materia di integrazione sociosanitaria per gli EE.LL., per le ASL e per i soggetti erogatori dei servizi sociosanitari;

2. il supporto tecnico-specialistico alla elaborazione e alla analisi dei documenti di programmazione regionale, in materia di politiche per la salute e di politiche per l'inclusione sociale, con specifico riferimento alla area di continuità connessa alla articolazione degli obiettivi di integrazione sociosanitaria cui devono concorrere sia il Piano Regionale di Salute che il Piano Regionale delle Politiche Sociali;

3. la diffusione degli stessi atti di indirizzo e la promozione dei principi e degli obiettivi di intervento in essi definiti, anche al fine di promuovere un vero e proprio cambiamento culturale nei cittadini, negli operatori, nei soggetti erogatori, negli amministratori e nei ruoli manageriali;

4. il monitoraggio dei processi di integrazione in atto in tutti i distretti sociosanitari e dei risultati conseguiti, in ordine alla applicazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, così come individuati dall'Allegato 1C del DPCM del 29.11.2001, e in ordine alla attuazione dei documenti di programmazione regionale in materia sanitaria e sociale, con specifico riferimento alla attuazione dei Piani di Attività Territoriali (PAT) e dei Piani Sociali di Zona (PdZ);

5. il supporto tecnico-specialistico alle azioni di monitoraggio e alla gestione dei flussi informativi Regionale delle Politiche Sociali, con specifico riferimento a tutte le tipologie di strutture e di servizi afferenti all'area sociosanitaria;

6. il supporto tecnico alla programmazione finanziaria degli Assessorati alla Solidarietà e alle Politiche per la Salute, per quanto di propria competenza.

2. Composizione della Commissione

Il comma 4 dell'art. 11 della legge regionale indica, inoltre, la composizione della Commissione regionale per l'integrazione sociosanitaria, che dovrà essere nominata dal Presidente della Giunta Regionale, su proposta degli Assessori alla Solidarietà e alle Politiche per la Salute:

- a) n. 3 rappresentanti dei Settori afferenti alla Solidarietà
- b) n. 3 rappresentanti dei Settori afferenti alle Politiche per la Salute, di cui uno in rappresentanza dell'ARES;
- c) n. 2 esperti esterni, con competenze specialistiche in materia di programmazione sociale e sociosanitaria.

Considerati gli obiettivi specifici della Commissione, e valutate, in uno con l'Assessore alle Politiche per la Salute, le competenze e le professionalità già inquadrare nell'Assessorato alla Solidarietà nonché Politiche per la Salute, si propone che la composizione della Commissione per l'integrazione sociosanitaria sia dettagliata come segue:

ASSESSORATO ALLA SOLIDARIETA'

- 1. dr.ssa Anna Maria Candela, Dirigente del Settore Programmazione Sociale e Integrazione
- 2. dr.ssa Antonella Bisceglia, Dirigente del Settore Sistema Integrato Servizi Sociali;
- 3. dr.ssa Giovanna Genchi, Dirigente f.f. Programmazione Sociale;

ASSESSORATO ALLE POLITICHE PER LA SALUTE

- 1 dr.ssa Silvia Papini, Dirigente del Settore Assistenza Ospedaliera e Specialistica;
- 2. dr.ssa Lucia Buonamico, Dirigente del Settore Programmazione e Gestione Sanitaria;
- 3. dr. _____, Dirigente Agenzia Regionale di Sanità

ESPERTI ESTERNI

1. dr. _____, esperto in programmazione sociale
2. dr.ssa _____, esperta in programmazione e organizzazione sociosanitaria.

3. Modalità di funzionamento e risorse

Con riferimento alle modalità di funzionamento della Commissione, la stessa si riunisce con cadenza almeno mensile, con una convocazione e un ordine del giorno che devono essere trasmessi almeno cinque giorni lavorativi prima della data di ciascuna riunione.

Le convocazioni sono inviate a cura del Settore Programmazione Sociale e Integrazione sociosanitaria.

Ai lavori della Commissione, possono partecipare, laddove preannunciati e comunicati formalmente a tutti i componenti, contestualmente alla convocazione, funzionari dei due Assessorati per specifiche competenze nelle materie oggetto di discussione.

La Commissione è validamente riunita quanto è presente la metà più uno dei componenti.

Qualora non si raggiunga, in prima convocazione, il quorum previsto, la seduta della Commissione si intende convocata nuovamente per il primo giorno successivo non festivo e la stessa è validamente riunita in presenza dello stesso quorum.

Ai fini della formulazione di un parere richiesto, ovvero della approvazione di un documento, i componenti presenti alla riunione della Commissione Regionale per l'integrazione sociosanitaria esprimono il loro voto e la decisione si intende assunta a maggioranza dei presenti.

Per i componenti esterni della Commissione, la nomina ha validità triennale e, allo scadere del triennio, il Presidente della Giunta Regionale, sentiti gli Assessori competenti, provvede ad effettuale una nuova nomina.

I componenti della Commissione che ricoprono ruoli dirigenziali nell'organico regionale ricoprono il ruolo di componenti fino allo scadere dell'incarico ricoperto regionale, ovvero fino a successiva diversa determinazione degli Assessori competenti.

Nel rispetto di quanto previsto al comma 6 dell'art. 11 della l.r. n. 19/2006 la Commissione regionale per l'integrazione sociosanitaria presenta semestralmente il lavoro svolto ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c) nonché ai comitati consultivi misti istituiti in seno alle AUSL. al fine di promuovere un confronto permanente con tutti i soggetti interessati e la concertazione sulle priorità d'intervento in campo socio-sanitario.

Con riferimento alle risorse necessarie per il funzionamento della Commissione, l'Assessorato alla assicura l'utilizzo delle strumentazioni tecnico-informatiche e dei materiali consumabili richiesti. Inoltre, secondo quanto previsto dal comma 4, lett. c), dell'art. 11 della l.r. n. 19/2006, ai soli componenti esperti esterni spetta il riconoscimento di un gettone di presenza per le riunioni svolte dalla Commissione, nel rispetto della normativa regionale vigente ed in particolare di quanto previsto all'art. 4 della l.r. n. 45 del 1981.

Le spese corrispondenti, stimate in Euro 1.000,00, per la prima annualità troveranno copertura nelle risorse assegnate al cap. 784025 "Fondo Nazionale delle Politiche Sociali - Piano Regionale politiche Sociali L.R. n. 19/2006 U.P.B. 7.3.1, Bilancio regionale di Previsione per 2007.

La sede delle riunioni della Commissione è individuata presso gli stessi locali della Sede regionale che ospitano gli Assessorati alla Solidarietà e alle Politiche per la Salute.

COPERTURA FINANZIARIA

Il presente provvedimento comporta una spesa complessiva per la prima annualità pari ad euro 1.000,00= a carico del Bilancio Regionale 2007, da finanziare con le disponibilità del capitolo 784025 "Fondo Nazionale delle Politiche Sociali - Piano Regionale politiche Sociali L.R. n. 19/2006 U.P.B. 7.3.1 "Programmazione sociale e integrazione".

Al relativo impegno dovrà provvedere il Dirigente del Settore Programmazione Sociale e Integrazione con atto dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

Il provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi delle leggi costituzionali n. 1/1999 e n. 3/2001, nonché dell'art. 44 dello Statuto della Regione Puglia (l.r. n. 12 maggio 2004, n.7) e dell'art. 4, comma 4, lettera i) della L.R. n.7/97.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del presente provvedimento.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta

Viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente di Settore;

A voti unanimi espressi nei termini di legge;

DELIBERA

- di approvare il contenuto di quanto relazionato alla Solidarietà;

- di istituire la Commissione regionale per l'Integrazione Sociosanitaria e di indicare quali componenti della stessa Commissione, ai fini della successiva nomina da parte del Presidente della Giunta Regionale, i seguenti nominativi:

ASSESSORATO ALLA SOLIDARIETA'

1. dr.ssa Anna Maria Candela, Dirigente del Settore Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria;
2. dr.ssa Antonella Bisceglia, Dirigente del Settore Sistema Integrato Servizi Sociali;
3. dr.ssa Giovanna Genchi, Dirigente f.f. dell'Ufficio Programmazione Sociale;

ASSESSORATO ALLE POLITICHE PER LA SALUTE

4. dr.ssa Silvia Papini, Dirigente del Settore Assistenza Ospedaliera e Specialistica;
5. dr.ssa Lucia Buonamico, Dirigente del Settore Programmazione e Gestione;
6. dr. Vincenzo Pomo, Dirigente Agenzia Regionale di Sanità;

ESPERTI ESTERNI

7. dr. Piero Dargento, esperto in programmazione sociale;

8. dr.ssa Silvana Melli, esperta in programmazione e organizzazione sociosanitaria.

- di approvare quanto proposto dall' Assessore alla Solidarietà con riferimento agli obiettivi specifici della Commissione, alle modalità di funzionamento, alle risorse e alla sede per lo svolgimento delle attività della stessa Commissione;

- di approvare l'assegnazione di Euro 1.000,00 a copertura della spesa stimata per la prima annualità di funzionamento della Commissione regionale per l'integrazione sociosanitaria, a valere sul Bilancio di Previsione per l'anno 2007 - cap. 784025 -U.P.B. 7.3.1;

- di trasmettere il presente provvedimento per la successiva pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Dr. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

On. Nichi Vendola